

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 912)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1977

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978

- le **TABELLE** relative ai singoli stati di previsione;
- l'**ALLEGATO A**, suddiviso per Ministeri, relativo ai conti dei residui passivi al 31 dicembre 1976;
- gli **ANNESI**, finora pervenuti, agli stati di previsione dei singoli Ministeri, recanti i conti consuntivi degli enti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, e le relazioni la cui presentazione al Parlamento è prevista dalla legge;
- sono riportati nei seguenti stampati:

TABELLE		ALLEGATO A	ANNESI
		912-A/1 (totali dei residui)	
n. 1 (Entrata)	912/1		
n. 2 (Tesoro)	912/2	912-A/2	912/2 — da 1 a 8
n. 3 (Finanze)	912/3	912-A/3	912/3 — 1
n. 4 (Bilancio e programm. econ.)	912/4	912-A/4	912/4 — 1
n. 5 (Grazia e giustizia)	912/5	912-A/5	
n. 6 (Affari esteri)	912/6	912-A/6	912/6 — 1
n. 7 (Pubblica istruzione)	912/7	912-A/7	
n. 8 (Interno)	912/8	912-A/8	912/8 — 1, 2
n. 9 (Lavori pubblici)	912/9	912-A/9	912/9 — 1, 2, 3
n. 10 (Trasporti)	912/10	912-A/10	912/10 — 1*
n. 11 (Poste e telecomunicazioni)	912/11	912-A/11	912/11 — 1
n. 12 (Difesa)	912/12	912-A/12	
n. 13 (Agricoltura e foreste)	912/13	912-A/13	912/13 — da 1 a 17
n. 14 (Industria, commercio e artigianato)	912/14	912-A/14	912/14 — da 1 a 4
n. 15 (Lavoro e previdenza sociale)	912/15	912-A/15	912/15 — da 1 a 15
n. 16 (Commercio con l'estero)	912/16	912-A/16	912/16 — 1
n. 17 (Marina mercantile)	912/17	912-A/17	
n. 18 (Partecipazioni statali)	912/18	912-A/18	912/18 — da 1 a 6
n. 19 (Sanità)	912/19	912-A/19	912/19 — 1
n. 20 (Turismo e spettacolo)	912/20	912-A/20	912/20 — 1, 2, 3
n. 21 (Beni culturali e ambientali)	912/21		

* Inserito nella Tabella 10.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il progetto di bilancio di previsione dello Stato per il 1978 viene presentato al Parlamento nel settembre del corrente anno in ottemperanza al disposto dell'articolo 1 della legge 407/1977, che ha all'uopo modificato l'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stato.

Lo spostamento dal luglio al settembre del termine di presentazione del bilancio trae motivo per un verso dalla opportunità di avvicinare la formulazione delle previsioni ad una data più prossima all'inizio dell'anno finanziario di riferimento e, per l'altro verso, dalla necessità di far coincidere l'impostazione del bilancio con il complessivo programma economico del Governo definito in sede di Relazione previsionale e programmatica.

A quest'ultimo fine la medesima norma prevede, in particolare, l'adeguamento dei contenuti della Relazione previsionale e programmatica stabilendo che un'apposita sezione della stessa sia dedicata all'illustrazione dei criteri di impostazione del bilancio statale di competenza — con particolare riferimento alle cause di variazione ed alla parte discrezionale della spesa — e ad una prima stima, per la necessaria verifica della compatibilità dei flussi finanziari, del fabbisogno di cassa del settore statale e delle sue modalità di copertura.

Tale innovazione — insieme a quella, pure contenuta nella medesima legge 407/1977, che fa obbligo al Ministro del Tesoro di presentare entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento una Relazione sulla stima di cassa del settore pubblico allargato da rivedere trimestralmente — è da riguardare come un primo passo del processo di revisione dei criteri che disciplinano l'elaborazione e l'esecuzione del bilancio statale che, caratterizzandosi sempre più come bilancio di trasferimento, pone l'esigenza di una più completa valutazione delle relazioni con gli altri centri di spesa.

Tenuto conto, infine, che nell'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica il nuovo bilancio di previsione dello Stato viene diffusamente illustrato nei suoi criteri di impostazione e nelle sue cause evolutive con il supporto di una serie di allegati riferiti per la spesa alle classificazioni economica e funzionale sino al terzo livello ed alla distinta specificazione delle cause istituzionali di variazione, nella presente relazione ci si limita ad una sintesi degli aspetti salienti delle nuove previsioni.

2. — Il progetto di bilancio per l'anno finanziario 1978 si riassume come segue:

	Anno 1977	Anno 1978	Differenze
	(milioni di lire)		
ENTRATE			
TITOLO I. — <i>Entrate tributarie</i>	32.130.000	42.725.000	+ 10.595.000
TITOLO II. — <i>Entrate extratributarie</i>	3.497.089	4.222.084	+ 724.995
TITOLO III. — <i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i>	74.145	75.948	+ 1.803
Totale entrate finali	35.701.234	47.023.032	+ 11.321.798
Accensione di prestiti	5.000	809.000	+ 804.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	35.706.234	47.832.032	+ 12.125.798

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Anno 1977	Anno 1978	Differenze
	<i>(in milioni di lire)</i>		
SPESE			
TITOLO I. — <i>Spese correnti</i>	36.253.746	45.688.314	+ 9.434.568
TITOLO II. — <i>Spese in conto capitale</i>	9.655.789	11.911.758	+ 2.255.969
Totale spese finali	45.909.535	57.600.072	+ 11.690.537
Rimborso di prestiti	1.173.935	2.805.853	+ 1.631.918
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	47.083.470	60.405.925	+ 13.322.455
Risparmio pubblico	— 626.657	+ 1.258.770	+ 1.885.427
Saldo netto da finanziare	— 10.208.301	— 10.577.040	+ 368.739
Disavanzo finanziario	— 11.377.236	— 12.573.893	+ 1.196.657

Prescindendo dalle operazioni strumentali o di indebitamento — pari a miliardi 809 per le accensioni di prestiti e a miliardi 2.805,8 per i rimborsi — ne risulta per le operazioni finali una previsione di miliardi 47.023 per l'entrata e di miliardi 57.600,1 per la spesa, con un saldo netto da finanziare di miliardi 10.577,1 di poco superiore a quello di miliardi 10.208,3 relativo alla previsione 1977.

Le entrate « finali » riguardano per circa 9/10 quelli aventi natura fiscale il cui importo di miliardi 42.725 comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio per miliardi 18.530 e le imposte indirette per miliardi 24.195.

La restante quota dei cespiti finali si riferisce per miliardi 4.222,1 alle entrate extra-tributarie — che insieme a quelle tributarie costituiscono le « risorse correnti » o « continuative » del bilancio, pari a miliardi 46.947,1 — e per miliardi 75,9 a quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.

Le spese « finali » attengono per miliardi 45.688,3 ad oneri di natura corrente o di funzionamento e per miliardi 11.911,8 a spese in conto capitale.

La spesa corrente, che è in gran parte costituita dagli oneri per il personale (miliardi 13.423), dai trasferimenti ad altri soggetti pubblici o privati (miliardi 14.264,9) e dagli interessi sul debito patrimoniale (miliardi 4.092,8) e su quello fluttuante (miliardi 4.430), rappresenta il 79,3 % del totale contro il 79 % della previsione dell'anno precedente.

La spesa in conto capitale, pari al 20,7 % del totale contro il 21 % del 1977, riguarda per miliardi 10.072 l'attività statale di investimento diretta ed indiretta e per la parte restante le anticipazioni non produttive, rappresentate, principalmente, dalle assegnazioni a ripiano dei *deficit* di bilancio delle ferrovie (miliardi 1.231,6) e delle poste (miliardi 559).

Tali assegnazioni individuano la quota di disavanzo non di pertinenza del bilancio statale; al netto di esse il saldo netto da finanziare si riduce a miliardi 8.786,5.

3. — Per le entrate finali il successivo prospetto, che ne presenta l'analisi per titoli e categorie di bilancio, evidenzia nei confronti del 1977 un complessivo incremento di miliardi 11.321,8 riferentesi per miliardi 10.595 (+ 33 %) a quelle di natura tributaria.

Quest'ultimo incremento, peraltro, risulta scarsamente significativo in quanto la previsione tributaria inizialmente effettuata per il 1977 è stata ripetutamente rettificata — attestandosi infine in 39.587 miliardi — per tener conto sia del reale andamento degli accertamenti, sia delle misure adottate nel contesto del noto programma di stabilizzazione economica dell'autunno 1976.

L'analisi della nuova previsione di entrata tributaria a raffronto con quella rettificata del 1977 è stata diffusamente effettuata nell'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DELLO STATO — ANALISI, PER CATEGORIE, DELLA PREVISIONE
PER ENTRATE FINALI DEL 1978 A RAFFRONTO CON QUELLA DEL 1977

	Anno 1977	Anno 1978	Differenze
	(milioni di lire)		
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	13.810.000	18.530.000	+ 4.720.000
Tasse e imposte sugli affari	12.000.000	15.695.000	+ 3.695.000
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	4.700.000	6.450.000	+ 1.750.000
Monopoli	1.300.000	1.650.000	+ 350.000
Lotto, lotterie e altre attività di giuoco	320.000	400.000	+ 80.000
	32.130.000	42.725.000	+ 10.595.000
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Proventi speciali	126.758	161.270	+ 34.512
Proventi dei servizi pubblici minori	168.868	230.707	+ 61.839
Proventi dei beni dello Stato	35.886	35.361	— 525
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	247.953	101.319	— 146.634
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.009.810	960.085	— 49.725
Recuperi, rimborsi e contributi	1.414.867	1.859.989	+ 445.122
Partite che si compensano nella spesa	492.947	873.353	+ 380.406
	3.497.089	4.222.084	+ 724.995
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni	3.010	3.010	—
Ammortamento di beni patrimoniali	53.084	65.043	+ 11.959
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	18.051	7.895	— 10.156
	74.145	75.948	+ 1.803
TOTALE ENTRATE FINALI	35.701.234	47.023.032	+ 11.321.798

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — La previsione di spesa per operazioni finali presenta rispetto a quella del 1977 un complessivo incremento di miliardi 11.690,5 (+ 25,5 %), che ha interessato per miliardi 9.434,6 (+ 26 %) la parte corrente e per miliardi 2.255,9 (+ 23,4 %) il conto capitale.

L'articolazione di tali incrementi è dettagliata per categorie economiche nel prospetto che segue.

BILANCIO DELLO STATO — ANALISI, PER CATEGORIE, DELLA PREVISIONE
PER SPESE FINALI DEL 1978 A RAFFRONTO CON QUELLA DEL 1977

	Anno 1977	Anno 1978	Differenze
	(milioni di lire)		
SPESE CORRENTI			
Organi Costituzionali	153.975	170.892	+ 16.917
Personale in attività	8.959.906	11.034.898	+ 2.074.992
Personale in quiescenza	1.906.950	2.388.068	+ 481.118
Acquisto di beni e servizi	2.972.316	3.726.633	+ 754.317
Trasferimenti	13.818.850	14.264.929	+ 446.079
Interessi	5.650.285	8.522.758	+ 2.872.473
Poste correttive e compensative delle entrate	1.012.047	1.498.800	+ 486.753
Ammortamenti	53.084	65.043	+ 11.959
Somme non attribuibili	1.726.333	4.016.293	+ 2.289.960
	36.253.746	45.688.314	+ 9.434.568
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	621.286	743.022	+ 121.736
Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	50.394	41.047	— 9.347
Trasferimenti	6.277.478	7.257.535	+ 980.057
Partecipazioni azionarie e conferimenti	123.300	48.130	— 75.170
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	109.200	102.000	— 7.200
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	1.670.741	1.839.874	+ 169.133
Somme non attribuibili	803.390	1.880.150	+ 1.076.760
	9.655.789	11.911.758	+ 2.255.969
TOTALE SPESE FINALI	45.909.535	57.600.072	+ 11.690.537

Nell'ambito delle spese correnti gli incrementi, più rilevanti in termini sia assoluti che relativi, hanno riguardato gli oneri per interessi e le somme non attribuibili.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto ai primi, accresciutisi di miliardi 2.872,5 con un tasso del 50,8 %, si precisa che l'espansione ha interessato per miliardi 1.772,5 il carico per l'indebitamento patrimoniale e per miliardi 1.100 quello per il debito fluttuante.

Per le somme non attribuibili, il forte incremento rilevato (+ miliardi 2.290) è da porsi quasi interamente in relazione con gli accresciuti accantonamenti sul fondo globale (+ miliardi 1.464,6) e per l'indennità integrativa speciale da corrispondere nel 1978 (+ miliardi 400), nonché con il nuovo stanziamento di 380 miliardi per l'occupazione giovanile.

L'incremento delle dotazioni del conto capitale, per contro, si riferisce per miliardi 169,1 alle anticipazioni per finalità non produttive — interamente per effetto delle accresciute anticipazioni a copertura dei deficit delle Aziende ferroviaria e postale — e per miliardi 2.086,8 (+ 26,1 %) alle assegnazioni specifiche e globali concretanti investimenti.

Nel successivo prospetto la nuova previsione di spesa per operazioni finali viene presentata, nel raffronto con il precedente esercizio, nella sua articolazione funzionale.

Rilevata la lievitazione più o meno accentuata che ha interessato tutte le funzioni, qualche cenno merita l'incremento esposto dal settore dell'istruzione e cultura (+ miliardi 1.644, pari al 22,5 %) e dagli oneri non ripartibili (+ miliardi 5.981,1, pari al 68 %).

Per l'istruzione e cultura particolare rilievo ha assunto l'evoluzione accrescitiva degli oneri per il personale e delle dotazioni per l'edilizia universitaria e scolastica, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche e per il sostegno delle attività musicali.

Quanto agli oneri non ripartibili, l'incremento rilevato trova essenzialmente spiegazione, oltreché nelle già ricordate maggiori dotazioni dei fondi globali, degli interessi e dell'indennità integrativa speciale per il 1978, nelle più elevate assegnazioni per i trattamenti definitivi di quiescenza (+ miliardi 450), per le poste rettificative delle entrate (+ miliardi 106,8), nonché nella costituzione del nuovo fondo di miliardi 200 per la riassegnazione dei residui passivi perenti.

BILANCIO DELLO STATO — ANALISI, PER SEZIONI, DELLA PREVISIONE
PER SPESE FINALI DEL 1978 A RAFFRONTO CON QUELLA DEL 1977

	Anno 1977	Anno 1978	Differenze
	(milioni di lire)		
Amministrazione generale.....	1.436.738	1.861.131	+ 424.393
Difesa nazionale	2.936.630	3.594.741	+ 658.111
Giustizia	453.307	621.145	+ 167.838
Sicurezza pubblica	1.289.988	1.617.977	+ 327.989
Relazioni internazionali	1.099.508	1.418.037	+ 318.529
Istruzione e cultura	7.305.068	8.949.118	+ 1.644.050
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	791.290	1.044.049	+ 252.759
Azione ed interventi nel campo sociale	5.456.022	5.633.857	+ 177.835
Trasporti e comunicazioni	4.475.120	4.846.970	+ 371.850
Azione ed interventi nel campo economico	6.156.025	6.729.170	+ 573.145
Interventi a favore della finanza regionale e locale	5.714.066	6.506.956	+ 792.890
Oneri non ripartibili	8.795.773	14.776.921	+ 5.981.148
Totale spese finali	45.909.535	57.600.072	+ 11.690.537

Sotto il profilo sia economico che funzionale, infine, le cause di variazione della nuova previsione di spesa sono sinteticamente rappresentate nei due successivi prospetti, per il cui sviluppo analitico si rinvia — come accennato — ai relativi allegati all'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAUSE DELLE VARIAZIONI NELLE PREVISIONI INIZIALI DI SPESA PER IL 1978 RISPETTO A QUELLE DEL 1977
SECONDO L'ANALISI ECONOMICA

VOCI ECONOMICHE	CAUSE DI VARIAZIONE						Previsioni iniziali per il 1978	
	Previsioni iniziali per il 1977	Provvedi- menti legislativi	Oneri indero- gabili	Fabbisogno	Annualità non iscritte	Provvedi- menti legislativi in corso		Trasporto di fondi
<i>(milioni di lire)</i>								
SPESA CORRENTI								
I - Organi costituzionali	153.975	—	16.917	—	—	—	—	170.892
II - Personale in attività	8.959.906	8.833	2.030.513	27.101	—	—	8.545	11.034.898
III - Personale in quiescenza	1.906.950	—	481.015	102	—	—	1	2.388.068
IV - Acquisto di beni e servizi	2.972.316	411.496	57.381	301.640	3.600	—	12.600	3.726.633
V - Trasferimenti	13.818.850	—	701.454	—	6.500	—	9.910	14.264.929
VI - Interessi	5.650.285	—	2.872.473	—	—	—	—	8.522.758
VII - Poste correttive e compensative delle entrate	1.012.047	—	486.753	—	—	—	—	1.498.800
VIII - Ammortamenti	53.084	—	11.959	—	—	—	—	65.043
IX - Somme non attribuibili	1.726.333	380.000	441.500	2.935	—	1.464.561	964	4.016.293
	36.253.746	733.521	7.099.965	159.621	10.100	1.464.561	13.000	45.688.314
SPESA IN CONTO CAPITALE								
X - Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	621.286	127.443	—	—	6.127	—	3.355	743.022
XI - Beni ed opere mobiliari a carico diretto dello Stato	50.394	—	2.330	3.323	15.000	—	—	41.047
XII - Trasferimenti	6.277.478	1.341.274	—	30.485	385.685	—	6.645	7.257.535
XIII - Partecipazioni e conferimenti	123.300	—	—	6.130	—	—	3.000	48.130
XIV - Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità produttive	109.200	8.000	—	—	15.200	—	—	102.000
XV - Concessioni di crediti e anticipazioni per finalità non produttive	1.670.741	500	168.633	—	—	—	—	1.839.874
XXVI - Somme non attribuibili	803.390	50.000	200.000	—	—	826.760	—	1.880.150
	9.655.789	1.442.917	358.301	37.003	422.012	826.760	13.000	11.911.758
In complesso	45.909.535	2.176.438	7.458.266	196.624	432.112	2.291.321	—	57.600.072

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAUSE DELLE VARIAZIONI NELLE PREVISIONI INIZIALI DI SPESA PER IL 1978 RISPETTO A QUELLE DEL 1977
SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE

VOCI FUNZIONALI	CAUSE DI VARIAZIONE							Previsioni iniziali per il 1978
	Previsioni iniziali per il 1977	Provvedimenti legislativi	Oneri indero- gabili	Fabbisogno	Annualità non iscritte	Provvedi- menti legislativi in corso	Trasporto di fondi	
(milioni di lire)								
Amministrazione generale	1.436.738	— 1.516	364.648	67.238	— 6.727	—	750	1.861.131
Difesa nazionale	2.936.630	361.387	154.362	142.362	—	—	—	3.594.741
Giustizia	453.307	70.023	63.201	34.614	—	—	—	621.145
Sicurezza pubblica	1.289.988	55.000	245.016	28.723	—	—	750	1.617.977
Relazioni internazionali	1.099.508	— 78.338	388.028	8.839	—	—	—	1.418.037
Istruzione e cultura	7.305.068	267.086	1.295.057	126.934	— 45.027	—	—	8.949.118
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	791.290	334.750	— 804	— 3.291	— 77.356	—	540	1.044.049
Azione ed interventi nel campo sociale	5.456.022	— 39.018	242.875	40.072	— 68.200	—	2.106	5.633.857
Trasporti e comunicazioni	4.475.120	34.548	611.358	— 218.350	— 55.854	—	148	4.846.970
Azione ed interventi nel campo economico	6.156.025	444.566	335.821	— 27.937	— 177.524	—	1.781	6.729.170
Interventi a favore della finanza regionale e locale	5.714.066	296.950	497.314	— 17	— 1.424	—	67	6.506.956
Oneri non ripartibili	8.795.773	431.000	3.261.390	— 2.563	—	2.291.321	—	14.776.921
	45.909.535	2.176.438	7.458.266	196.624	— 432.112	2.291.321	—	57.600.072

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A completamento della breve disamina della nuova previsione di spesa per operazioni finali si ritiene utile presentare nel prospetto che segue la sua analisi economico-funzionale.

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA												In complesso
Sez. I - Amministrazione generale	Sez. II - Difesa nazionale	Sez. III - Giustizia	Sez. IV - Sicurezza pubblica	Sez. V - Relazioni internazionali	Sez. VI - Istruzione e cultura	Sez. VII - A. - A. - zione ed interventi nel campo delle abitaz.	Sez. VIII - A. - A. - zione ed interventi nel campo sociale	Sez. IX - Trasporti e comunicazioni	Sez. X - Azioni ed interventi nel campo economico	Sez. XI - Interventi a favore della fin. region. e loc.	Sez. XII - Opere non ripartibili			
(milioni di lire)														
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
CATEGORIA I. — Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	170.892	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170.892		
CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio . .	893.169	1.204.841	353.536	1.255.495	98.511	6.933.458	—	109.996	41.578	135.174	9.140	11.034.898		
CATEGORIA III. — Personale in quiescenza	22.497	109.232	7.290	50.322	3.119	28.177	—	2.110	4.007	11.314	—	2.388.068		
CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi . .	370.615	2.190.664	170.004	291.648	27.483	272.335	289	193.162	47.396	48.866	—	3.726.633		
CATEGORIA V. — Trasferimenti	299.766	38.008	12.800	8.012	451.892	774.855	36.200	4.559.094	2.106.290	251.423	5.666.167	14.264.929		
CATEGORIA VI. — Interessi	24.190	—	—	—	29	73.665	18.103	734.689	1.141	1.665.652	79.247	8.522.758		
CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative delle entrate	6.328	28.300	—	5.950	837.000	6	—	1	135	10	—	1.498.800		
CATEGORIA VIII. — Ammortamenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.043	65.043		
CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili	50.596	16.365	15	6.550	3	15	—	1.345	1	258	—	4.016.293		
	1.838.053	3.587.410	543.645	1.617.977	1.418.037	8.082.511	54.592	5.600.397	2.200.548	2.112.697	5.745.414	45.688.314		

(milioni di lire)

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA													In complesso
(milioni di lire)															
TITOLO II															
SPESE IN CONTO CAPITALE															
CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . .	16.078	—	70.000	—	—	426.927	927	2.500	96.777	129.813	—	—	—	743.022	
CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato .	1.500	7.000	—	—	—	—	—	2.500	29.532	515	—	—	—	41.047	
CATEGORIA XII. — Trasferimenti	5.500	331	7.500	—	—	439.680	988.530	28.445	729.492	4.310.015	748.042	—	—	7.257.535	
CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.130	—	—	—	48.130	
CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.000	—	—	—	102.000	
CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	—	—	—	—	—	—	—	15	1.790.621	26.000	13.500	9.738	—	1.839.874	
CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.880.150	—	1.880.150	
	23.078	7.331	77.500	—	—	866.607	989.457	33.460	2.646.422	4.616.473	761.542	1.889.888	—	11.911.758	
	1.861.131	3.594.741	621.145	1.617.977	1.418.037	8.949.118	1.044.049	5.633.857	4.846.970	6.729.170	6.506.956	14.776.921	—	57.600.072	

DISEGNO DI LEGGE
—

(Stato di previsione dell'entrata).

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1978, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa).

Art. 2.

È approvato in lire 60.405.924.063.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1978.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 4.500.000.000.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.900.000.000.

Art. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1978, è autorizzata in lire 24 miliardi e 402.800.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 250 miliardi.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 24.000.000.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 12.500.000.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 3.000.000.000.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.457.597.000.

Art. 13.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 215.000.000.000, ivi compresa la somma di lire 45 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministe-

riale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Art. 14.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1978.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziare al capitolo n. 5930 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1978 e fino al 2007.

Art. 15.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1978, è stabilita in lire 30.000.000.000.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1978 è autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade — a carico del capitolo n. 7734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario — dell'onere di lire 26.244.577.000 relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

Art. 17.

Per l'anno finanziario 1978 è autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade — a carico del capitolo n. 7788 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario — ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, numero 106, dell'onere di lire 56.000.000.000 relativo all'ammortamento dei mutui contratti dalla Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) per la costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara.

Art. 18.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974 n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 60 milioni.

Art. 19.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 12 miliardi e 70 milioni.

Art. 20.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, resta determinato, per l'anno finanziario 1978, in lire 537.515.460.000.

Art. 21.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 559.025.258.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1978.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 22.

Per l'anno finanziario 1978, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 112.169.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 110.669.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 15, 16, 17 e 19 del predetto testo unico e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

Art. 23.

Ai sensi dell'articolo 10 — secondo comma — della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano per

il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 70.163.000.000.

Art. 24.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000 000.000, ed è iscritto al capitolo numero 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo è iscritta la somma di lire 34 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 25.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa è determinata, per l'anno finanziario 1978, in lire 10.812.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 26.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.231.595.333.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1978.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del

Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1978-31 agosto 1978, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

Art. 27.

Per l'anno finanziario 1978, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II, III, IV, X, XIV e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 366.456.813.000 ed in lire 559.746.491.000.

Art. 28.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.

Art. 29.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1978, del fondo iscritto al

capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 31.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione di *referendum* dal fondo iscritto al capitolo n. 6861 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ai capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi

per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 32.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 15.411.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, numero 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 6681, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 34.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6801, 9517, 6802 e 9525 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 36.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 37.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279, 5872 e 6253 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1978, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8905 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

Art. 39.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del tesoro per un importo netto massimo di 8.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1977 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1978 è stabilito nella somma di lire 48.000 miliardi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con

decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 40.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

Art. 41.

Alle spese di cui ai capitoli numeri 4498, 4499, 4543, 6171, 6254, 6403 e 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 42.

Alle spese di cui al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate, in forza del precedente comma, nel conto dei residui passivi.

Art. 43.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 44.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 45.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 46.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 10 miliardi.

Art. 47.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, nu-

mero 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1978, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'avventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee del 17 febbraio 1975, numero 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1978, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dall'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'avventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

Per le operazioni di spesa connesse all'accertamento di somme a titolo di « risorse proprie » delle Comunità europee, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Le somme accertate nei mesi di novembre e dicembre 1977, a titolo di « risorse proprie » delle Comunità europee, sono riferite alla competenza dell'anno finanziario 1978, ai fini della correlativa spesa.

Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i Paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro-FEOGA, Sezione garanzia ». Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Le operazioni di spesa di cui ai precedenti commi sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 50.

In relazione all'andamento dei proventi per « risorse proprie » (prelievi agricoli, dazi, importi compensativi, diritti di compensazione, contributi zucchero) quale risulta con riferimento alla previsione, il Ministro del tesoro, al fine di assicurare la necessaria tempestività di erogazione degli stessi proventi per « risorse proprie » alla Commissione delle Comunità europee — giusta quanto previsto dal regolamento n. 2/71 del Consiglio e successive modificazioni — è autorizzato, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, ad adeguare, con propri decreti, la previsione

dei capitoli nn. 3970, 3971, 3972, 3980, 3981, 3982, 3983 e 3988 dello stato di previsione dell'entrata e del correlativo capitolo n. 5971 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quelle che potranno essere le risultanze di gestione.

Art. 51.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata numero 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia », ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1977 sono riferiti alla competenza dell'anno 1978 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo numero 5924.

Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Art. 52.

Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, previsti dal regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunità europee.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

Art. 53.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

Art. 54.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1978, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1978, è stabilito in 100.

Art. 56.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1978, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prele-

vamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 57.

In attesa della definizione del provvedimento legislativo concernente la riforma della finanza locale, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, degli stanziamenti — pari a quelli previsti dalla legge 23 dicembre 1976, n. 874, concernente approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977 — occorrenti per l'attribuzione di somme agli Enti indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Art. 58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1978, concernenti somme da attribuire alle Camere di commercio, alle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai comuni, alle province ed a talune Regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni.

Art. 59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 5475 e 5476 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978.

Art. 60.

Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978 in relazione alle spese

autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli nn. 1107, 1108, 1109 e 1110 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Art. 61.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2704, 2811, 3105 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 62.

Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 63.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

Art. 65.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1978 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Art. 66.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

Art. 67.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della program-

mazione economica, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 68.

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in lire 45 miliardi ed in lire 75 miliardi, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1977.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, numero 317.

Art. 69.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1134 e 1142 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 70.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo

n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

Art. 71.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 72.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1978, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 73.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 74.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1978, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

Art. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 76.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1978, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

Art. 77.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000.000.000.

Art. 78.

Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 9 giugno 1977, n. 358, lo stanziamento del capitolo n. 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1978, concernente il contributo all'Agenzia spaziale europea (ASE), è previsto in lire 55 miliardi.

Art. 79.

Ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, lo stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli

affari esteri per l'anno finanziario 1978, concernente le spese per il funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della detta legge 14 marzo 1977, n. 73, è fissato in lire 200 milioni.

Art. 80.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

Art. 81.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli nn. 1017 e 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Art. 82.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1978, in lire 390.000.000.

Art. 83.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 84.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1978, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

Art. 85.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1978 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 86.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di lire 43.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Art. 87.

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394, lo stanziamento relativo alle spese per l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonché per il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività medesime, è stabilito per l'anno finanziario 1978 in lire 1.600.000.000.

Art. 88.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubbli-

ca istruzione riguardanti assegnazioni per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e competenze varie, rispettivamente, al personale docente e al personale non docente degli istituti e scuole di istruzione tecnica, professionale ed artistica dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa.

Art. 89.

Ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 12 febbraio 1975, n. 32, il contributo a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 22.500.000.000.

Art. 90.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119 e 1754 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

Art. 91.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 92.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, l'assegnazione di lire 12.200 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonchè per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

Art. 93.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1978, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 94.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 1.000 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1978, in lire 200 milioni.

Art. 95.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 96.

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri può provvedere, su delega del Ministro dell'interno, direttamente all'amministrazione dei capitoli di propria competenza dello stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'interno, con facoltà analoghe a quelle dei dirigenti generali.

Art. 97.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1978, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 98.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1978, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 99.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1978, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 100.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, numero 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1978, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).

Art. 101.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 102.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 129.700.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;

e) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonchè dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

Art. 103.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.500.000.000, di cui lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 —; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951,

n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 104.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2.500.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 105.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di lire 1.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

Art. 106.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 107.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 108.

È stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 2.000.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 109.

È stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 250.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Art. 110.

È stabilito, per l'anno finanziario 1978, il limite di impegno di lire 10.000.000.000, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.

Art. 111.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 112.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Art. 113.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli nn. 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21,

modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonchè dall'articolo 13 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 e dalla legge 6 giugno 1975, numero 206;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9017, 9018, 9024 e 9044 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7916 e 8001 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9016, 9023 e 9160 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 2 aprile 1976, n. 105;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9019 e 9162 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 7 — primo comma — della legge 26 aprile 1976, n. 176;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli nn. 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7709, 7717 e 7718 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 aprile 1976, n. 237;

alle variazioni compensative tra i capitoli nn. 8404, 8441 e 8442 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 1° luglio 1977, n. 404.

Art. 114.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 115.

Per l'attuazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sui capitoli numeri 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.

Art. 116.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1978, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, nel bilancio dell'Azienda medesima, l'apposito fondo di riserva di cui al capitolo 242.

I prelevamenti dal detto fondo, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 117.

Alle spese di cui ai capitoli 149 e 163 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle previste dalla legge 24 febbraio 1971, n. 92.

Art. 118.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1978, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Art. 119.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1978 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1978 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.

Art. 120.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1978 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giu-

gno 1972, n. 627 e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1978.

Art. 121.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative tra i capitoli nn. 503, 504, 505 e 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1978 in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle dotazioni dei capitoli medesimi.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

Art. 122.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 123.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e numero 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli nn. 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Art. 125.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del

Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 126.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1978, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (*Appendice n. 1*).

Art. 127.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 35.500.000.000.

Art. 128.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1978, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

*(Stato di previsione
del Ministero delle poste e delle telecomuni-
cazioni e disposizioni relative).*

Art. 129.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1978, in confor-

mità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

Art. 130.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1978, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, numero 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 131.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1978, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 132.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 133.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1978, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a tempo-

ranee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 137 e n. 138.

Art. 134.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1978, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 135.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1978, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 136.

Alle spese di cui ai capitoli n. 197, n. 198, n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 137.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi tele-

fonici si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel quarto e quinto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 138.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1978, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 120, n. 121, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128, n. 129 e n. 171.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

Art. 139.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 140.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1978 le seguenti spese:

lire 135.000.000.000 per la costruzione e l'ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 marzo 1975, n. 57;

lire 168.200.000.000 per l'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38;

lire 120.000.000.000 per l'ammodernamento dei mezzi dell'Esercito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1977, n. 372;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 10.924.140.000 per studi ed esperienze;

lire 650.000.000 per la difesa aerea;

lire 10.700.000.000 per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri, lire 63.707.952.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito, lire 18.499.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina, lire 74.568.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica, comprese, in questi importi, le spese per dotazioni e scorte di tutti i materiali connessi con i mezzi acquisiti o ammodernati in base alle citate leggi n. 57 del 1975, n. 38 del 1977 e n. 372 del 1977.

Art. 141.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978.

Art. 142.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1978, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 nonchè delle leggi 10 aprile 1954, numero 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 143.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni com-

pensative tra i capitoli nn. 2107 e 4622 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1978, concernenti oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.

Art. 144.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1833, 1871, 2801, 4001, 4002, 4003, 4011, 4012, 4031, 4032, 4051, 4052 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.

Art. 145.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 — alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonché per provvedere al fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono

fissate, per l'anno finanziario 1978, come segue:

Esercito	L.	9.150.000.000;
Marina	»	12.500.000.000;
Aeronautica	»	6.650.000.000;
Arma dei carabinieri	»	4.700.000.000.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 — secondo e quarto comma — della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

Art. 146.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1978, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 147.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n.	21.000;
Marina	»	17.000;
Aeronautica	»	34.500;

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n. 40.000;
Marina	» 13.000;
Aeronautica	» 17.280.

Art. 148.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in 70 unità.

Art. 149.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi	
corrispondenti	n. 20;
guardiamarina	» 50.

Art. 150.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in 70 unità.

Art. 151.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri)	n. 100;
Marina	» 24;
Aeronautica	» 70.

Art. 152.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1978, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000;
graduati e militari di truppa »	21.000.

Art. 153.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1978, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unità.

Art. 154.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1978, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000;
sergenti rafforzati di leva . »	600;
sottocapi e comuni volontari »	4.000;
sottocapi rafforzati di leva . »	1.200.

Art. 155.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

sergenti	n. 9.000;
graduati e militari di truppa »	1.300.

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla

classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 6.300 unità.

Art. 156.

Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1978, come appresso:

Ufficiali:

Esercito (compresi i carabinieri)	n.	30;
Marina	»	12;
Aeronautica	»	60.

Sottufficiali:

Esercito	n.	9;
Marina	»	3;
Aeronautica	»	2.

Art. 157.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1978 (*Elenco n. 3*).

*(Stato di previsione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
e disposizioni relative).*

Art. 158.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

Art. 159.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 12.700.000.000.

Art. 160.

Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, il contributo a favore dell'Istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti semenzieri è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 100.000.000.

Art. 161.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 162.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 163.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1978, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'arti-

colo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30
(*Appendice n. 1*).

Art. 164.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1978, le eventuali variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

Art. 165.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 166.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 167.

Il contributo dello Stato al Comitato nazionale per l'energia nucleare previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 726, è complessiva-

mente stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 131,8 miliardi, di cui lire 60 miliardi relative all'autorizzazione di spesa di lire 240 miliardi per il quadriennio 1975-78 e lire 71,8 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi.

*(Stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
e disposizioni relative).*

Art. 168.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

Art. 169.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corrispondenza degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1978, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.

Art. 170.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 100.000.000.

Art. 171.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 20.000.000.000.

Art. 172.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 173.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsto dall'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito, per l'anno 1978, in lire 480.000.000.0000.

Art. 174.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1978, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

Art. 175.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 176.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1978, delle somme versate sul capitolo n. 2376 del bilancio dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

Art. 177.

In relazione al disposto dell'articolo 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, ed alla eventuale soppressione degli enti mutualistici ivi indicati, i contributi dello Stato erogati agli enti stessi, per l'anno finanziario 1978, devono essere utilizzati per dodicesimi.

*(Stato di previsione
del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative).*

Art. 178.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 16*).

Art. 179.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 180

I contributi dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero sono stabiliti, per l'anno finanziario 1978, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 185, rispettivamente, in lire 22.000 milioni ed in lire 13.323,5 milioni.

*(Stato di previsione
del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative).*

Art. 181.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

Art. 182.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 183.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1978, in lire 120.000.000.

Art. 184.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2066 e 3061 dello stato di previsione della spesa

del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 185.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

*(Stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative).*

Art. 186

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

Art. 187.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità
e disposizioni relative).*

Art. 188.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finan-

ziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 189.

Lo stanziamento di lire 10.500.000.000, iscritto al capitolo n. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5.000.000.000 destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

Art. 190.

La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili è elevata, per l'anno finanziario 1978, di lire 113.100.000.000.

Art. 191.

Ai sensi dell'articolo 14, punto 6, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, è stabilito, per l'anno finanziario 1978, in lire 100.000.000.000 ed è iscritto al capitolo numero 1578 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario.

Art. 192.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978, le somme — corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario — occorrenti per

l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Art. 193.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4039 e 4081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 194

Per l'anno finanziario 1978 la somma da erogare per compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 1.000.000.000.

Art. 195.

Per l'anno finanziario 1978 il contributo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro è stabilito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1977, n. 164, in lire 275.000.000.

Art. 196.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

*(Stato di previsione
del Ministero del turismo e dello spettacolo
e disposizioni relative).*

Art. 197.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

Art. 198.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2562, 2563 e 2564 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1978, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 199.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

*(Stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali
e disposizioni relative).*

Art. 200.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1978, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

Art. 201.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 15.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 202.

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 190, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma è stabilita, per l'anno finanziario 1978, in lire 850.000.000.

Art. 203.

Ai sensi dell'articolo 22 — primo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'Istituto centrale per la patologia del libro; dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è stabilita, per l'anno finanziario 1978, rispettivamente in lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 200 milioni e lire 100 milioni.

Art. 204.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Quadro generale riassuntivo).

Art. 205.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse).

Art. 206.

È data facoltà al Ministro del tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1978 buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui alla legge 23 febbraio 1958, n. 84, nonché certificati speciali di credito del tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi.

L'ammontare globale di detti buoni poliennali e certificati speciali di credito del Tesoro non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese — maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario — ed è devoluto, al netto degli oneri di cui ai successivi commi, a copertura della differenza e del rimborso suddetti.

Detti buoni poliennali del tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del tesoro 5 per cento e 7 per cento in scadenza al 1° aprile 1978 e 5,50 per cento in scadenza al 1° gennaio 1979.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

I certificati medesimi e relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, eccettuato il versamento delle cedole di interessi in pagamento delle imposte dirette.

I certificati predetti possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1978, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale dei certificati speciali di credito previsti dal primo comma si provvede con una maggiorazione dell'ammontare della relativa emissione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 207.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1978 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorchè riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 208.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorchè facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1977-78 e 1978-79, restano stabilite, per l'anno finan-

ziario 1978, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 209.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1978, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 210.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 211.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui

all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853

Art. 212.

Agli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 129 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed aggiunte, negli elenchi n. 8 e n. 9 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono indicate le sezioni e le categorie in cui viene ripartita la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978.

Tale ripartizione è realizzata nei riassunti per sezioni e per categorie che completano ciascuno stato di previsione della spesa, nel cui ambito, e per ciascun titolo di bilancio, le categorie della spesa sono raggruppate in rubriche.

Art. 213.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

Art. 214.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 215.

Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del « Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera » di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1978, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo numero 3615 « Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 » dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1978.

La commutazione può aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

Art. 216.

I contributi iscritti in bilancio, per l'anno finanziario 1978, a favore degli enti indicati nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, debbono essere erogati mensilmente per dodicesimi.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DI

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		42.725.000.000.000	
— Imposte sul patrimonio e sul reddito	18.530.000.000.000		
— Tasse ed imposte sugli affari	15.695.000.000.000		
— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	6.450.000.000.000		
— Monopoli	1.650.000.000.000		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco ...	400.000.000.000		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		4.222.084.219.000	
TOTALE TITOLI I e II		46.947.084.219.000	46.947.084.219.000
SPESE CORRENTI		45.688.314.105.000	
DIFFERENZA		1.258.770.114.000(+)	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			75.948.152.000
TOTALE TITOLI I, II e III			47.023.032.371.000
ACCENSIONE DI PRESTITI			809.000.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			47.832.032.371.000

ILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1978

S P E S A		
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):		
Tesoro	22.067.330.178.000	
Organi costituzionali dello Stato	170.892.000.000	
Organi e Servizi generali dello Stato	105.779.406.000	
Amministrazione del Tesoro	7.948.627.919.000	
Altri servizi	15.493.276.000	
Pensioni e danni di guerra	552.059.786.000	
Interessi sui prestiti	8.498.927.853.000	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	1.941.437.600.000	
Fondi di riserva	310.000.000.000	
Finanza regionale e locale	2.484.878.593.000	
Ammortamenti di beni mobili	39.233.745.000	
Finanze	4.855.841.961.000	
Servizi	1.662.044.355.000	
Finanza regionale e locale	3.167.988.160.000	
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	25.809.446.000	
Bilancio e programmazione economica	6.534.450.000	
Grazia e giustizia	549.001.452.000	
Affari esteri	240.910.820.000	
Pubblica istruzione	7.410.461.611.000	
Interno	1.385.372.751.000	
Sicurezza pubblica	912.595.762.000	
Assistenza e beneficenza	389.161.882.000	
Altri servizi	83.615.107.000	
Lavori pubblici	86.696.799.000	
Trasporti	381.861.276.000	
Poste e telecomunicazioni	464.892.000	
Difesa	4.276.191.129.000	
Agricoltura e foreste	161.631.335.000	
Industria, commercio e artigianato	24.020.423.000	
Lavoro e previdenza sociale	2.767.564.580.000	
Servizi	100.329.060.000	
Previdenza ed assistenza	2.667.235.520.000	
Commercio con l'estero	53.837.657.000	
Marina mercantile	218.815.805.000	
Partecipazioni statali	2.085.769.000	
Sanità	899.182.429.000	
Turismo e spettacolo	153.151.700.000	
Beni culturali e ambientali	147.357.088.000	
	45.688.314.105.000	45.688.314.105.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):		
Tesoro	8.296.258.466.000	
Organi e servizi generali dello Stato	245.000.000.000	
Amministrazione del Tesoro	4.597.447.875.000	
Altri servizi	6.540.000.000	
Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome	1.790.620.591.000	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	1.630.150.000.000	
Finanza regionale e locale	26.500.000.000	
Finanze	12.185.100.000	
Bilancio e programmazione economica	765.000.000.000	
Grazia e giustizia	7.500.000.000	
Affari esteri	55.500.000.000	
Pubblica istruzione	187.500.000.000	
Interno	100.000.000	
Lavori pubblici	1.188.844.286.000	
Trasporti	78.605.000.000	
Difesa	37.621.350.000	
Agricoltura e foreste	459.604.129.000	
Industria, commercio e artigianato	399.333.000.000	
Lavoro e previdenza sociale	20.385.000.000	
Marina mercantile	75.096.000.000	
Partecipazioni statali	308.000.000.000	
Sanità	4.500.000.000	
Turismo e spettacolo	15.150.500.000	
Beni culturali e ambientali	575.000.000	
	11.911.757.831.000	11.911.757.831.000
TOTALE TITOLI I e II	57.600.071.936.000	57.600.071.936.000
IMBORSO DI PRESTITI	2.805.852.127.000	2.805.852.127.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	60.405.924.063.000	60.405.924.063.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	47.832.032.371.000	
DIFFERENZA	(—)12.573.891.692.000	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Ammi- nistrazione generale	Difesa nazionale	Giusti- zia	Sicu- rezza pubblica	Rela- zioni internazionali	Istru- zione e cultura	Azione ed in- terventi nel campo delle abitazioni	Azione ed in- terventi nel campo sociale	Tra- sporti e comuni- cazioni	Azione ed in- terventi nel campo econo- mico	Inter- venti a favore della finanza regionale e locale	Oneri non riparti- bili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
(milioni di lire)													
Tesoro	809.966	16.600	—	—	1.256.453	587.890	638.304	1.509.802	3.924.562	4.898.845	2.590.626	(a) 14.130.541	30.363.589
Finanze	964.507	—	—	—	—	—	107	387	12	88.646	3.167.988	646.380	4.868.027
Bilancio e programmazione economica	6.534	—	—	—	—	—	—	—	30.000	—	735.000	—	771.534
Grazia e giustizia	20	—	551.145	—	—	—	—	5.336	—	—	—	—	556.501
Affari esteri	—	—	—	—	161.584	47.878	—	24.051	—	62.898	—	—	296.411
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	7.597.962	—	—	—	—	—	—	7.597.962
Interno	70.267	—	—	912.596	—	48	100	389.162	117.694	—	13.300	—	1.385.473
Lavori pubblici	9.500	—	70.000	—	—	426.732	404.648	6.360	460.129	240.565	42	—	1.275.541
Trasporti	337	—	—	—	—	—	—	—	465	—	—	—	460.466
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	705.381	—	—	890	—	29.400	—	—	—	465
Difesa	—	3.578.141	—	—	—	—	—	—	—	621.236	—	—	4.313.812
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	621.236
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	423.353	—	—	423.353
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	2.787.950	—	—	—	—	2.787.950
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.838	—	—	53.838
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	7.050	284.708	2.154	—	—	293.912
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310.086	—	—	310.086
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	903.682	—	—	—	—	903.682
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	140.723	—	30	—	27.549	—	—	168.302
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	147.885	—	47	—	—	—	—	147.932
Totale	1.861.131	3.594.741	621.145	1.617.977	1.418.037	8.949.118	1.044.049	5.633.857	4.846.970	6.729.170	6.506.956	14.776.921	57.600.072

(a) Di cui milioni 3.571.588 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1978 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I									
	Servizi degli Organi costi- tuzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasfe- rimenti	Interessi	Poste cor- rettive e compensa- tive delle entrate	Ammor- tamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
(milioni di lire)										
Tesoro	170.892	138.336	2.155.563	340.087	5.899.849	8.498.928	833.500	39.234	(a) 3.990.941	22.067.330
Finanze	—	713.112	13.965	178.991	3.272.485	23.830	626.898	25.809	752	4.855.842
Bilancio e programmazione economica	—	1.810	80	1.406	3.238	—	—	—	—	6.534
Grazia e giustizia	—	353.536	7.290	170.024	18.136	—	—	—	15	549.001
Affari esteri	—	131.231	3.119	33.582	68.976	—	4.000	—	3	240.911
Pubblica istruzione	—	6.823.079	27.178	210.195	350.000	—	—	—	10	7.410.462
Interno	—	746.388	27.690	199.727	406.720	—	1.250	—	3.598	1.385.373
Lavori pubblici	—	44.105	4.205	36.994	1.241	—	2	—	150	86.697
Trasporti	—	29.890	1.776	16.708	333.472	—	15	—	—	381.861
Poste e telecomunicazioni ..	—	219	—	245	1	—	—	—	—	465
Difesa	—	1.769.486	134.956	2.276.016	43.368	—	33.000	—	19.365	4.276.191
Agricoltura e foreste	—	72.717	6.620	13.760	68.428	—	1	—	105	161.631
Industria, commercio e ar- tigianato	—	10.480	865	5.384	7.282	—	7	—	2	24.020
Lavoro e previdenza sociale ..	—	89.056	450	10.705	2.667.352	—	—	—	2	2.767.565
Commercio estero	—	3.763	505	424	49.146	—	—	—	—	53.838
Marina mercantile	—	11.470	946	11.395	194.885	—	120	—	—	218.816
Partecipazioni statali	—	1.655	100	328	2	—	—	—	1	2.086
Sanità	—	16.589	1.660	169.341	710.248	—	—	—	1.343	899.182
Turismo e spettacolo	—	2.400	304	1.959	148.488	—	—	—	1	153.152
Beni culturali e ambientali ..	—	75.576	796	49.362	21.612	—	6	—	5	147.357
	170.892	11.034.898	2.388.068	3.726.633	14.264.929	8.522.758	1.498.800	65.043	4.016.293	45.688.314

(a) Di cui milioni 1.941.438 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 1.300.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili
							TOTALE
Tesoro	—	1.500	4.463.605	45.130	66.000	1.839.874	8.296.259
Finanze	12.078	—	107	—	—	—	12.185
Bilancio e programmazione economica	—	—	765.000	—	—	—	765.000
Grazia e giustizia	—	—	7.500	—	—	—	7.500
Affari esteri	500	—	55.000	—	—	—	55.500
Pubblica istruzione	10.000	—	177.500	—	—	—	187.500
Interno	—	—	100	—	—	—	100
Lavori pubblici	705.092	400	483.353	—	—	—	1.188.845
Trasporti	12.900	132	65.573	—	—	—	78.605
Difesa	—	36.400	1.221	—	—	—	37.621
Agricoltura e foreste	1.560	—	423.044	—	35.000	—	459.604
Industria, commercio e artigianato	—	113	399.220	—	—	—	399.333
Lavoro e previdenza sociale	—	—	20.385	—	—	—	20.385
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—
Marina mercantile	342	2	73.752	—	1.000	—	75.096
Partecipazioni statali	—	—	305.000	3.000	—	—	308.000
Sanità	—	2.500	2.000	—	—	—	4.500
Turismo e spettacolo	—	—	15.150	—	—	—	15.150
Beni culturali e ambientali	550	—	25	—	—	—	575
	743.022	41.047	7.257.535	48.130	102.000	1.839.874	11.911.758
							(a) 1.880.150

(milioni di lire)

(a) Di cui milioni 1.630.150 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.